

7. 1) La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'articolo 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

2) Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.

Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

3) Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione (1).

Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono Soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività (2) e al regime tributario previsto per le medesime (3).

4) Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente (4).

5) L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico (5). Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche (6).

6) All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici (7).

In via transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano applicabili gli articoli 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo concordatario.

(1) Si veda l'art. 6, lett. h, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie).

(2) Per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera si vedano: le disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riprodotte supra, p. 70 s. ed i richiami ivi effettuati.

(3) Ai fini fiscali, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti vanno ascritti alla categoria degli "enti non commerciali" (art. 87, lett. c, del D.P.R. n. 917 del 1986), per la cui disciplina si vedano i richiami normativi operati infra, p. 669 s.

(4) Quanto agli edifici di culto il secondo comma dell'art. 831 c.c. dispone: "Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano".

Quanto alle pubblicazioni di atti, alle affissioni e alle collette si vedano l'art. 664 c.p. (infra, p. 648 s.), l'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (suPra, p. 77), nonché i richiami legislativi operati infra, p. 650.

Quanto al regime fiscale degli edifici di culto, si vedano l'art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (INNAM.), infra, p. 667 s., l'art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.II.DD.), modificato dall'art. 23.1, lett. b),

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (I.R.PE.F.), gli artt. 89 (I.R.PE.G.) e 118 (LLO.R.) del succitato T.U.II.DD., l'art. 7.4 lett. b) del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (I.S.I.), nonché l'art. 7.1. lett. d) del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (I.C.I.), infra, p. 670.

Inoltre per la normativa catastale si vedano il R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 (supra, p. 46) e il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142 (supra, p. 54 s.). Si veda altresì la Circ. Min. Fin. 9 aprile 1988.

(5) Si veda il cari. 1273 C.J.C. Il primo comma dell'art. 831 c.c. già statuiva: "I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano".

(6) Si vedano gli artt. 17 della legge n. 222 del 1985 e 9 ss. del D.P.R. n. 33 del 1987 (infra, p. 259 e p. 318 s.).

Si intendono richiamati i seguenti articoli del codice civile:

" **17.** (*Acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati*). - La persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza autorizzazione governativa.

Senza questa autorizzazione, l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto".

" **473.** (*Eredità devolute a persone giuridiche*). - L'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche non può farsi che col beneficio d'inventario, osservate le disposizioni della legge circa l'autorizzazione governativa.

Questo articolo non si applica alle società " .

" **600.** (*Enti non riconosciuti*). - Le disposizioni a favore di un ente non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere il riconoscimento. Fino a quando l'ente non è costituito possono essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi " .

" **782.** (*Forma della donazione*). - (*Omissis*)

Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare, Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata " .

" **786.** (*Donazione a ente non riconosciuto*), - La donazione a favore di un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma dell'art. 782.

Salvo diversa disposizione del donante i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati al donatario " .

Si vedano, altresì, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7 disp. att. c.c., nonché il D.M. 16 luglio 1992 (Delega ai prefetti della Repubblica per l'esercizio delle facoltà attribuite all'autorità governativa relativamente all'autorizzazione all'acquisto di beni immobili e all'accettazione di donazioni, eredità, legati, il cui valore non superi L. 500.000.000, da parte degli enti dotati di personalità giuridica che svolgono la loro attività nell'ambito di una provincia), in Gazz. Uff. 28 luglio 1992, n. 176. Si segnala che il regime dell'autorizzazione agli acquisti di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037 è stato abrogato per le Regioni e le province autonome dalla legge 10 aprile 1991, n. 123.

(7) Si veda il Protocollo del 15 novembre 1984 (*infra*, p. 248 s.).